CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 93 DEL 03.11.2025

OGGETTO: Articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate al 31 dicembre 2024.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1° dell'11 gennaio 2023, pervenuto il 12 gennaio 2023, protocollo camerale n. 693, di nomina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa (rectius Camera di Commercio del Sud Est Sicilia) in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore regionale delle attività produttive, per assicurare la continuità gestionale, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione ;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023 ;

VISTO il Decreto dell'Assessore delle attività produttive della Regione Siciliana n. 840 del 25 maggio 2023, protocollato in pari data al n. 13556, con il quale sono state confermate la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Messina", la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Palermo-Enna" e la circoscrizione territoriale denominata "Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento, Caltanissetta e Trapani";

VISTI i diversi provvedimenti legislativi che negli ultimi anni hanno interessato la disciplina sulle partecipazioni societarie degli enti pubblici, al fine di garantire che l'intervento pubblico fosse dettato da ragioni di efficienza, economicità ed efficacia coniugate con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e, all'interno di un quadro generale delineato dalla normativa europea, di tutelare il mercato e la concorrenza;

VISTO, per ultimo, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, concernente il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, con il quale viene organicamente disciplinata la materia relativa alla costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, al loro mantenimento ed alla gestione delle partecipazioni societarie, finalizzata alla tutela del mercato e della concorrenza nonché al contenimento della spesa;

VISTO l'art. 3 del citato T. U., il quale prevede a quali tipi di società le amministrazioni pubbliche possono partecipare;

VISTO l'art. 4 del citato T. U., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, mentre è consentita la costituzione di società, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni in società che svolgono, tra l'altro, attività finalizzate alla produzione di un servizio di interesse generale o per l'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o per lo svolgimento delle loro funzioni, nonché per la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, per la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di un accordo di programma, nonché la partecipazione in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

VISTO l'art. 5 , comma 1, del citato T. U. il quale prevede espressamente che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche in ragione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

VISTO l'art. 24, comma 1, del citato T. U. il quale prevede che le partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del citato Testo Unico in società non riconducibili a quelle previste all'art. 4, o che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20, sono alienate o devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO l'art. 20, comma 2, del citato T. U. che prescrive che i piani di razionalizzazione, corredati di apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere adottati nei casi in cui si rileva che vi siano partecipazioni che non rispettano i seguenti parametri : partecipazioni non rientranti nelle categorie di cui al citato art. 4 ; società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti; società che svolgono attività simili ad altre società partecipate; società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro; società (ad esclusione di quelle che gestiscono un servizio di interesse generale) che hanno conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi finanziari precedenti;

VISTO l'art.17 del D. Lgs. 16.06.2017 n. 100, comma 1, che ha integrato l'art. 26 del Testo Unico con il comma 12 quinques stabilendo che, per il triennio 2017/2019, la soglia di riferimento del fatturato medio da tenere in considerazione per il mantenimento della partecipazione è ribassata a cinquecentomila euro invece di un milione di euro;

VISTO l'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, comma 723, che ha integrato l'art. 24 del Testo Unico con il comma 5 bis disponendo che, al fine di tutelare il patrimonio pubblico, è sospeso fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di dismettere entro un anno le partecipazioni in società purché nel triennio precedente alla ricognizione abbiano prodotto un risultato medio in utile;

VISTO l'art. 20, comma 1, del citato T.U. che, richiamando il contenuto del citato art. 24 comma 1, dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni e provvedono, a secondo dei casi, a mantenere, dismettere o ad adottare piani di riassetto delle partecipazioni;
VISTO l'art. 26 del citato T. U. che dispone deroghe all'applicabilità dei criteri di cui all'art. 20 ;

VISTO l'art. 2 comma 4 della Legge 580/1993, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219, che dispone che le Camere di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 175/2016;

VISTO l'art. 7, comma 1, della Legge 580/1993 così come modificato dal D. Lgs. n. 219/2016, che consente ad Unioncamere nazionale di promuovere, realizzare e gestire, direttamente o anche mediante la partecipazione a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche nei limiti del citato Decreto Legislativo n. 175/2016;

VISTA la nota prot. n. 19472 del 14 settembre 2017, con la quale Unioncamere nazionale, in occasione della precedente scadenza per la ricognizione delle partecipazioni camerali, ha inviato delle linee guida in merito all'adempimento specificato;

VISTO il documento elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, condiviso dalla Corte dei Conti, pubblicato il 21.11.2019, concernente gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta camerale n. 12 del 13 novembre 2017, con la quale, a seguito dell'accorpamento delle Camere di Catania, di Ragusa e di Siracusa, avvenuto il 4 settembre con l'insediamento del nuovo Consiglio Camerale, ha approvato un piano di razionalizzazione che teneva conto delle partecipazioni a suo tempo deliberate dai tre enti camerali preesistenti all'accorpamento;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta camerale n. 29 del 19 marzo 2018, con la quale è stato approvato un piano operativo di razionalizzazione che confermava tutte le partecipazioni societarie in essere della Camera al 31 dicembre 2017, come elencate sinteticamente nella parte narrativa del provvedimento;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 96 del 2 dicembre 2019, concernente la ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2018, come elencate sinteticamente nella parte narrativa del provvedimento;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 92 del 21 dicembre 2020 concernente la ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2019, come elencate sinteticamente nella parte narrativa del provvedimento;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 90 del 14 dicembre 2021 concernente la ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2020, come elencate sinteticamente nella parte narrativa del provvedimento;
CONSIDERATA la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Camerale, n. 9 del 16 gennaio 2023 concernente la ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2021, come elencate sinteticamente nella parte narrativa del provvedimento;

CONSIDERATA la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Camerale, n. 80 del 15 dicembre 2023 concernente la ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2022, come elencate sinteticamente nella parte narrativa del provvedimento;

CONSIDERATA la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Camerale, n. 82 del 09 dicembre 2024 concernente la ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2023, come elencate sinteticamente nella parte narrativa del provvedimento;

RILEVATO, pertanto, che occorre, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 20 del Testo Unico, provvedere ad una analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali l'Ente ha partecipazioni alla data del 31 dicembre 2024, decidendo quali mantenere e quali dismettere;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione dell'Ente nella società Borsa Merci Telematica s. c. p. a. ;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione dell'Ente nella società Job Camere s.r.l.;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione dell'Ente nella società consortile Gal Etna s.c.r.l. ;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione dell'Ente nella società consortile Distretto Taormina Etna s.c.r.l. ;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione dell'Ente nella società Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione ;

PRESO ATTO che la società denominata Intersac holding s.p.a. in liquidazione, società indirettamente partecipata dalla Camera per tramite Sac, s.p.a. ha cessato la propria attività il 31 dicembre 2019 ed è stata cancellata dal Registro Imprese in data 21 gennaio 2020;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione nel Consorzio per lo Sviluppo di Siracusa in liquidazione a seguito di cancellazione dal Registro Imprese con domanda del 27/12/2021;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione nella Siracusa Turismo società consortile a r.l. avvenuta nell'esercizio 2023 ;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione nel Distretto Turistico del Sud-Est s.c.r.l. avvenuta in data 09/12/2024 ;

PRESO ATTO della cessazione della partecipazione nel G.A.L. Terre Dell'Etna e dell'Alcantara società cooperativa consortile ;

PRESO ATTO dell'acquisizione nel 2021 della partecipazione nel Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.

PRESO ATTO dell'acquisizione nel 2024 della partecipazione nella "Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione Promos Italia s.c.r.l."; giuste delibere n. 39/2024 e n. 75/2024 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale e dei pareri favorevoli all'acquisizione del Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 17/2024, e della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. 222/2024/PASP;

PRESO ATTO della partecipazione dell'Ente nella società Istituto Immobiliare di Catania S.p.A. rilevata a seguito del deposito al Registro Imprese dell'elenco soci da parte della società, con protocollo CT/2023/76743 del 04-08-2023, dal quale si evince che l'Ente possiede n. 750 azioni ordinarie pari al valore nominale di € 2.325,00 su un capitale sociale di € 6.200.000,00 e preso atto che, tale partecipazione, non era stata rilevata dalla Camera di Catania al momento dell'accorpamento avvenuto nel 2017 ;

PRESO ATTO della relazione predisposta dall'Ufficio, individuata come allegato 1 della presente delibera di cui costituisce parte integrante, contenente tra l'altro : le disposizioni normative in ordine all'esame periodico delle partecipazioni; l'elenco completo delle partecipazioni, in capo alla Camera di Commercio, corredato dalle proposte formulate in merito al mantenimento o meno delle singole partecipazioni; l'interpretazione di Unioncamere, come da verbale della Task Force Registro Imprese del 01-12-2022, riguardo l'applicazione dell'art. 40, comma 2, del D.L. n. 76/20, convertito nella L. 120/2020, in materia di cancellazione d'ufficio dal registro Imprese; la specifica delle stato delle azioni legali nei confronti delle società Distretto Turistico del Sud Est s.c.r.l. (giusta determina S.G. n.105/2024), G.A.L. Leontinoi s.c.r.l. (giusta determina S.G. n. 106/2024), SO.GE.V.I. s.r.l. Società di Gestione della Val d'Ippari (giusta determina del S.G. n. 107/2024), Terre della Contea s.c.r.l. (giusta determina del S.G. n.108/2024), SO.SV.I. s.r.l. (giusta determina del S.G. n. 109/2024), azioni legali volte ad ottenere l'accertamento della causa di scioglimento, la messa in liquidazione e il rimborso della quota di capitale sociale detenuta dall'Ente.

Per quanto illustrato nella parte narrativa del presente provvedimento, e per le considerazioni esposte nella relazione dell'Ufficio allegata (allegato 1)

D E L I B E R A

di far propria la relazione dell'Ufficio individuata come allegato 1 della presente delibera e che ne costituisce parte integrante ;

di approvare, in quanto conformi ai parametri dettati dall'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche, il mantenimento delle partecipazioni possedute dall'Ente al 31 dicembre 2024 di seguito elencate :

ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE – SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – SIGLA ISNART S.C.P.A. - CODICE FISCALE 04416711002 ;

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. - SIGLA DINTEC S.C.R.L. - CODICE FISCALE 04338251004 ;

IC OUTSOURCING S.C.R.L. - CODICE FISCALE 04408300285 ;

INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – CODICE FISCALE 02313821007;

SI.CAMERA S.C.R.L. - SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.- CODICE FISCALE 12620491006 ;

TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – CODICE FISCALE 04786421000 ;

TECNOHOLDING S.P.A. - CODICE FISCALE 05327781000 ;

UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – CODICE FISCALE 08624711001 ;

S.A.C. SOCIETA' AEROPORTO DI CATANIA S.P.A. - CODICE FISCALE 01253590879

e la sua partecipazione indiretta

S.A.C. SERVICE S.R.L. - CODICE FISCALE 03609000876 ;

CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. - CODICE FISCALE 07552810587 ;

AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE – PROMOS ITALIA S.C.R.L. - CODICE FISCALE 10322390963 ;

RETECAMERE – SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE ;

I.E.E.P. - ISTITUTO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CATANIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ;

- di mantenere e monitorare la partecipazione nella società

MAAS S.C.P.A. - MERCATI AGROALIMENTARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – CODICE FISCALE 03762580821 ;

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A. - CODICE FISCALE 03205100872 ;

ISTITUTO IMMOBILIARE DI CATANIA S.P.A. - CODICE FISCALE 00136820875;

- di dismettere le seguenti partecipazioni in società rientranti nella deroga prevista dall'art. 26, comma 7, del Decreto Legislativo n.175/2016 in quanto l'attività esercitata è connessa ai patti territoriali

SO.GE.VI. S.R.L. - SOCIETA' DI GESTIONE DELLA VAL D'IPPARI – CODICE FISCALE 01201820881 ;

TERRE DELLA CONTEA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – CODICE FISCALE 01178980882 ;

SO.SV.I. S.R.L. - SOCIETA' SVILUPPO IBLEO S.R.L. - CODICE FISCALE 01158290880 ;

- di dismettere le seguenti partecipazioni in società rientranti nella deroga prevista dall'art. 26, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 175/2016 in quanto l'attività esercitata è tra quelle di cui all'art. 4, comma 6, dello stesso decreto

  G.A.L. LEONTINOI SOCIETA' CONSORTILE MISTA A R.L. - CODICE FISCALE 01261420895;

- di mantenere e monitorare le seguenti partecipazioni in società rientranti nella deroga prevista dall'art. 26, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 175/2016 in quanto l'attività esercitata è tra quelle di cui all'art. 4, comma 6, dello stesso decreto

  G.A.L. ELORO SOCIETA' CONSORTILE MISTA A R.L. - CODICE FISCALE 01255520890 ;

  G.A.L. NATIBLEI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE – CODICE FISCALE 01704320892 ;

- di mantenere la seguente partecipazione in società rientrante nella deroga prevista dall'art. 26, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 175/2016 in quanto l'attività rientra tra quelle di cui all'art. 4, comma 6, dello stesso decreto

  GAL VAL D'ANAPO AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - CODICE FISCALE 01248050898

- di prendere atto delle seguenti adesioni dell'Ente in consorzi e associazioni con contributi in conto capitale a suo tempo erogati e regolarmente riportati in bilancio

  CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

  CONSORZIO CATANIA RICERCHE

  CONSORZIO ORTOFLOR

  CONSORZIO ASI

- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione primo livello "Enti controllati", sottosezione secondo livello "Società partecipate".

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonino Belcuore